

Il giorno 20 giugno 2000 in Roma

TRA

la società Gan Italia S.p.A. e Gan Italia Vita S.p.A. nelle persone del Dott. Charles de Tinguy, Amministratore Delegato e del Dott. Carlo Cicolani, Direttore Risorse Umane, assistito dal Dott. Enzo Talli

e

la Rappresentanza Sindacale Aziendale FNA nelle persone dei Sigg. Claudio di Fonso e Giovanni Pietro Cecconi;

la Rappresentanza Sindacale Aziendale FIBA CISL nelle persone dei Dott. Tommaso Simonelli e Maurizio Formoso;

la Rappresentanza Sindacale Aziendale FISAC CGIL nelle persone della Sig.ra Filomena Maceratesi e del Dott. Cristiano Hoffmann;

la Rappresentanza Sindacale Aziendale UIL.C.A. nella persona del Sig. Alessio De Leo;

premesso che in data 12 maggio 2000 è stato sottoscritto il testo unico del c.c.n.l. stipulato il 18 dicembre 1999

si conviene quanto segue :

Assistenza sanitaria

Art. 1 : in relazione all'art. 84 ccnl il quale prevede dal 1/1/2000 a favore di ciascun lavoratore, con esclusione dei funzionari, un contributo a carico dell'Azienda dell'importo pari allo 0.50% della retribuzione individuata dal ccnl, quale base ai fini della previdenza complementare da destinare al trattamento di assistenza sanitaria e quantificata per le Società Gan Italia Spa e Gan Italia Vita Spa nella cifra di lit. 224.000 annue, le Parti convengono con effetto 1/1/2000, di devolvere tale cifra a conguaglio del premio pagato da ciascun dipendente per le prestazioni della polizza linea salute così come definite dal contratto integrativo aziendale.

Art. 2 : per coloro che dopo il relativo conguaglio risulteranno avere una significativa situazione creditoria nei confronti della compagnia, quest'ultima, in deroga all'art. 17 del cia e all'art. 49 ccnl, consentirà a tali lavoratori l'effettuazione di una ulteriore visita oculistica nell'ambito della convenzione attualmente vigente con un ambulatorio specialistico di Roma, in ore non coincidenti con l'orario di lavoro.

In alternativa per gli stessi aventi diritto l'Azienda rimborserà fino ad un max di lit. 100.000 a fronte di un'unica visita annuale. Ai dipendenti che operino al di fuori della sede di Roma e che rientrino nella casistica di cui al capoverso precedente spetterà unicamente tale rimborso.


Charles de Tinguy
Carlo Cicolani
Enzo Talli
Claudio di Fonso
Giovanni Pietro Cecconi
Tommaso Simonelli
Maurizio Formoso
Filomena Maceratesi
Cristiano Hoffmann
Alessio De Leo

Art. 3 : l'Azienda provvederà entro il mese di luglio 2000 al conguaglio in busta paga della differenza tra quanto corrisposto dai dipendenti dal 1/1/2000 a titolo di premio per la polizza linea salute e il premio effettivamente risultante dedotto l'importo di cui all'art.1.

Per le Società



Per le R.S.A.



Massimo Plo neme

Massimo Plo

Giuseppe Maurizio

Gianni Plo

D. Foss Claudio